COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **33** del **30-07-2026**

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2026

L'anno **duemilaventisei** e questo giorno **trenta** del mese di **Luglio**, alle ore **09:30** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Stefania Ulivieri.

	Presente	Assente
ULIVIERI STEFANIA	X	
TONINI DANIELE	X	
MONDEI FRANCESCA	X	
BORGHI MASSIMO	X	
QUERCI GIULIO	X	
MARISCA CATERINA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
BRUNETTI SIMON	X	
BARTOLOZZI BERNARDINI ANDREA		X
MAULE ANDREA	X	
SIGNORI GIACOMO	X	
VITAGLIANO CHIARA	X	
ASUNI CLAUDIO	X	

PRESENTI	N. 12
ASSENTI	N. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
TRIBUTI
N°2026/16

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2026

Il Sindaco espone il punto. Il costo risultante dal PEF 2026 è passato da € 2.519.975 del 2025 a € 2.650. 240 di cui 1.591.723 totale entrate per copertura componenti costi di parte fissa e 1.055.517 per copertura componenti costi di parte variabile. La sua copertura con il piano tariffario ha generato un aumento che si è cercato di distribuire mantenendo un aumento percentuale costante per ciascuna tariffa. La deliberazione ARERA 386/2023 ha istituito il sistema di perequazione UR1 (0,10) per copertura costi afferenti la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e quello UR2 (1,50) per riconoscimento eventi eccezionali e calamitosi; la deliberazione ARERA 133/2025 ha, inoltre, istituito la componente perequativa UR3 (6,00/utenza) per riconoscimento bonus sociale alle persone in condizioni economico/ sociali disagiate. Rispetto all'anno passato come conseguenza della lotta all'evasione dell'Ufficio Tributi, sono aumentate sia le utenze che le superfici imponibili, le Utenze Domestiche passano da 7806 a 7946 (140 in più), con un aumento di superficie di 969 mq (da 612.452,00 a 613.420,95), mentre le Utenze non Domestiche aumentano da 571 a 591 (20 in più) con un aumento di superficie di 1262.40 (da 73.435,70 a 74.698,10). Il lavoro dell'ufficio prevede l'aumento di ulteriori superfici imponibili nel corso dell'anno dovute ad istruttorie già in corso su Utenze non Domestiche sommerse e nuove iscrizioni TARI imponenti. In linea con i precedenti piani tariffari, i costi fissi del servizio, in relazione alle superfici totali imponibili, sono attribuiti in misura pari al 20% per UND e 80% per UD mentre i costi di parte variabile, in relazione all'indice di produttività, sono attribuiti nella misura del 79,86% alle UD e il 20,14% alle UND. Per quanto riguarda le utenze domestiche per ogni scaglione avviene un aumento della bolletta. La progressione impositiva sui coefficienti UD non è stata fortemente modificata. Se si analizza una condizione "media" confrontando sulle stesse superfici di occupazione come cambia per i nuclei familiari da uno a sei componenti, l'aumento in valore assoluto progredisce con l'aumentare degli occupanti senza essere mai eccessivo. La parte variabile del tributo che è in sostanza il costo del servizio in base ai CNF, è diminuita per ogni scaglione, mentre è aumentata la parte fissa che dipende dalle superfici, dunque gli aumenti sono ridotti nel caso di immobili di piccole dimensioni. In questo modo ad esempio risulta calmierata la bolletta di un nucleo numeroso che viva in un piccolo appartamento. A questo punto il Sindaco propone una simulazione relativa ad un appartamento di 70 mq, con e senza pertinenza, con nucleo familiare variabile per mostrare come si sia cercato di venire il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie più numerose. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, è confermato l'approccio dello scorso anno volto ad un processo di riequilibrio complessivo. Tutte le categorie vedono un aumento, cercando di mantenere una percentuale media uniforme, con un'attenzione mirata a salvaguardare le categorie considerate nell'ambito ATO tra le maggiori produttrici di rifiuti ma che già pagavano bollette molto alte: si tratta delle strutture ricettive, dei ristoranti, bar e piccoli negozi come ortofrutta, fiorai, pizze al taglio che subiscono un aumento ma in percentuale minore rispetto alla media. Si è riusciti a contenere l'impatto della tassa sulle famiglie che è aumentato ma non eccessivamente, le utenze non domestiche conservano un'imposizione coerente alla realtà del territorio secondo l'impostazione dell'anno scorso. Per riuscire a ridurre l'imposizione è necessario lavorare sui costi del servizio (riorganizzazione) e sul recupero evasione per aumentare i mq imponibili e il numero utenti. Interviene la consigliera Vitagliano che sottolinea come in realtà da quando si è insediata questa Amministrazione, nel 2023, la TARI sia aumentata e come nonostante il Sindaco dica che Gavorrano è un Comune virtuoso la percentuale della raccolta differenziata sia sempre al 70% come due anni fa. I costi per le famiglie e per le imprese invece aumentano senza che si possano apprezzare iniziative concrete per contenerli e con un servizio di raccolta rifiuti che presenta notevoli criticità. Il rapporto qualità prezzo non è senz'altro positivo. Interviene il capogruppo Querci che

sottolinea come in materia ormai la discrezionalità degli Enti locali sia estremamente limitata e che nonostante questo il Comune ha cercato di contenere quanto più possibile gli aumenti per non gravare sulle famiglie; per quel che concerne la qualità del servizio offerto dal gestore anche il capogruppo riconosce che a fronte dei costi elevati la qualità spesso lasci a desiderare ed è per questo motivo che l'Ente si sta adoperando per sollecitare ed ottenere un miglioramento sia nelle zone urbane che extraurbane. Interviene il consigliere Borghi per dichiarazione di voto e dopo aver dichiarato il suo voto favorevole ribadisce come purtroppo anche in questo campo gli Enti locali siano stati privati di molte prerogative e poteri che invece in passato esercitavano direttamente e che consentivano una gestione del servizio migliore e più rispondente alle effettive esigenze della comunità locale. Il Sindaco chiede se vi siano altri interventi e non essendocene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la L. n.147 del dicembre 2013, n.147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1 gennaio 2014, articolata nelle componenti IMU, TASI e TARI;
- la L. n..160 del 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, a partire dall'anno 2020 abolisce la IUC *"[..] ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) […];*

DATO ATTO che, in ragione di quanto ai punti precedenti, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria, quelle con esse compatibili;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATE:

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5/8/2025 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" con la quale è stata definita la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti e si conferma che l'autorità competente all'approvazione, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'Ente territorialmente competente (ETC), che, per l'ambito territoriale del Comune di Gavorrano è ATO TOSCANA SUD;
- la deliberazione ARERA n.1/2025/DTAC del 7/11/2025 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, citata, che prevede, al punto 4.5, che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti ulteriori entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per l'anno 2026;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale avvenuta in data odierna come da ordine del giorno (al punto precedente), e relativi allegati, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029 e Piano Economico Finanziario per il biennio 2026-2027 ai fini TARI con le seguenti risultanze:

· gettito tariffario massimo ante detrazioni **€ 2.696.258**;
· detrazioni **€ 46.018**;
· gettito tariffario massimo post detrazioni **€ 2.650.240,00**, dei quali **€ 1.594.723,00** totale delle entrate tariffarie massime relative alle componenti di costo variabile e **€ 1.055.517,00** totale delle entrate tariffarie massime relative alle componenti di costo fisse;

DATO ATTO che, per quanto esposto ai punti precedenti, l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, ammonta a € **2.650.240 ,00**;

DATO ATTO che, come da Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF:

· ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "*Il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";
· in ordine alla determinazione della tariffa, il D.P.R. 158/1999 dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla qualità del servizio fornito nonché all'entità dei costi di gestione;
· la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione assunta in data odierna;
· i costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
· il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
· l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
· la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
· per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
· per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
· in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle

superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;

RICHIAMATO il vigente Regolamento TARI nel quale sono individuati, in particolare, i soggetti passivi, le superfici e le aree tassabili, i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la tassa in ogni caso deve assicurare *"la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

RICHIAMATE:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/1/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3/8/2023 con la quale sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani per la copertura dei costi afferenti la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2), per le quali per ogni utenza è corrisposto, rispettivamente, l'importo di € 0,10 e di € 1,50;
- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 3/8/2023 con la quale, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate", a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stata istituita la componente perequativa UR3 inizialmente posta a € 6,00/utenza, fermo restando la possibilità per l'Autorità, con successivi provvedimenti, di aggiornare il valore della componente nonché stabilire una differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

CONSIDERATO che il PEF sopra citato individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

RITENUTO:

- attribuire i costi fissi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in relazione alle superfici totali dichiarate e imponibili, in misura pari al 20% alle utenze non domestiche ed in misura pari al 80% alle utenze domestiche;
- attribuire i costi della parte variabile, in relazione all'indice di produttività delle utenze, nella

misura del 79,86% alle utenze domestiche e del 20,14% alle utenze non domestiche;

· di stabilire per l'anno 2026 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati alle utenze indicati nell'allegato piano tariffario;

· prevedere apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche, mediante abbattimento di una percentuale dei costi variabili ad esse attribuiti, per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. n. 147/2013 e dall'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, stabilendo un indice di correzione dei kg stimati del 1%;

DATO ATTO che la proposta tariffaria 2026 predisposta dall'ufficio Tributi, oltre ad essere conforme a tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO CHE i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati utilizzati nel modo seguente:

· per le utenze domestiche (numero utenze 7.946, metri quadrati complessivi 613.420,95) i coefficienti Ka, relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, sono stati modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento proporzionale della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ottenendo una lieve riduzione rispetto all'anno precedente;

· per le utenze non domestiche, (numero utenze 591, metri quadrati complessivi 74.698,10), secondo quanto previsto dall'art. 57 bis comma 1 del D.L. 124/2019, sono rispettati i valori stabiliti per coefficienti nelle tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999 che propongono un range di valori minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd permettendone la riduzione o l'incremento del 50 %;

RITENUTO DI:

· individuare in **€ 2.650.240,00** il gettito TARI anno 2026;

· approvare il Piano Tariffario TARI di cui all'allegato A al presente atto riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2026 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- la L. 199/2025, articolo 1 comma 677 che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*" e che le stesse, ai sensi del comma 15 ter, acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che siano trasmesse entro il 14 ottobre e pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

- l’art. 14, comma del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, aliquota che, ad oggi, dalla Provincia di Grosseto, è confermata nella misura del 5 %;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

INSERITI in calce alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che presente proposta è stata istruita dal responsabile del Settore II Servizi Finanziari e Responsabile del Tributo, Dott. Marco Mannelli nominato con Decreto del Sindaco n. 2/2026;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie deliberato con D.C.C n. 65/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 63 del 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 18/12/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale al punto precedente dell’ordine del giorno della seduta odierna dei suoi allegati, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per gli anni 2026-2029 e del Piano Economico Finanziario per il biennio 2026-2027 ai fini TARI, come in premessa decritto;

3. di individuare in **€ 2.650.240,00** il gettito TARI anno 2026;

4. di determinare, per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale TARI da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 66/2024, sulla base della deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel Piano Tariffario allegato al presente atto Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe, nella misura riportata nell’allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

6. di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013;

7. di dare atto che l'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto per il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, risulta, ad oggi, pari al 5% e che detta percentuale dovrà essere sommata alle tariffe TARI;

8. di trasmettere la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico Ministero dell'economia e delle finanze;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 16/2026

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2026**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/ 2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 17-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO MANNELLI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 16/2026

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2026**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/ 2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 17-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
MARCO MANNELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Maule, Vitagliano, Asuni, Signori) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 12 voti favorevoli e n. 0 contrari espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
ULIVIERI STEFANIA	FUGAZZOTTO VIVIANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.